

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA
E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**

**MISURA “PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI” –
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI CAMPAGNA 2023/2024.**

**Art. 1
FINALITA' E AMBITO DELL' AVVISO**

Il presente Avviso definisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi delle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito anche MASAF) n. 331843 del 26 giugno 2023, recante «Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino» e in attuazione delle previsioni del Decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023, recante “Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2023/2024. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno”, e ss.mm.ii., le modalità di adesione alla Misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino, per i progetti di ordine Regionale e Multiregionale di competenza della Regione Lazio.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023, ambito del presente Avviso è l'adesione al sostegno:

- a **Progetti Regionali**, che prevedono la promozione delle produzioni della Regione Lazio nella quale il soggetto proponente ha la sede operativa. I progetti Regionali sono proposti a valere sui fondi della dotazione del Programma di sostegno OCM Vino della Regione Lazio, esclusivamente per la promozione delle produzioni vitivinicole del Lazio di cui all'articolo 5 comma 1 lettera b) del Decreto ministeriale n. 331843/2023;
- a **Progetti Multiregionali**, cui partecipano le aziende del Lazio, a valere dei fondi del Programma di sostegno OCM Vino del Lazio e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro, per la promozione delle regioni partecipanti al progetto, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 331843/2023.

I Progetti Multiregionali prevedono la promozione delle produzioni di almeno due Regioni (una la Regione Lazio) e il cui soggetto proponente ha sedi operative in ciascuna di esse. La domanda di contributo è presentata, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.

I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale.

I soggetti proponenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la mandataria.

I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con rappresentanza.

La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative.

Art. 2

SOGGETTI PROPONENTI, REQUISITI - PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE E ATTIVITA' FINANZIABILI

SOGGETTI PROPONENTI - REQUISITI

1. Possono accedere alla misura "Promozione" i seguenti soggetti proponenti:

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 152 del regolamento UE 1308/2013;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'articolo 156 del regolamento UE 1308/2013;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'articolo 157 del regolamento UE 1308/2013;
- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni e federazione;
- f. i produttori di vino, come definiti all'articolo 2 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023;
- g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituite, dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lettera f).

2. I partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j) e h), i), limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo a cui il progetto è rivolto.

3. I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE E ATTIVITA' FINANZIABILI

Prodotti oggetto di Promozione

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, la promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del Regolamento UE 1308/2013

- a. vini a denominazione di origine protetta;
- b. vini ad indicazione geografica protetta;
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà.

2. I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lettera e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.

3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui al Decreto direttoriale n. 385535 del 21 luglio 2023.

Attività finanziabili

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1 possono essere finanziati Progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle 4 azioni, di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 331843 del 26 giugno 2023 (in avanti Decreto ministeriale):

- a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c. campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d. studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e. studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

2. I progetti, pena l'esclusione, devono consistere in un insieme coerente di azioni e attività idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono precisate nell'Allegato 10 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 e ss.mm.ii. cui si fa integrale rimando.

4. In considerazione di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2021/2115 e di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del Decreto ministeriale, i progetti hanno durata annuale dal 16 ottobre 2023 al 15 ottobre 2024.

5. Qualora i beneficiari del contributo non chiedano il pagamento anticipato, le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza del contratto.

Art. 3
STANZIAMENTO DISPONIBILE

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione regionali e multiregionali a valere sull'esercizio finanziario comunitario 2023/2024 una prima dotazione di euro 1.670.861,00 e che tale dotazione finanziaria dovrà coprire gli anticipi che saranno richiesti con le domande di aiuto presentate sull'annualità 2023/2024 per un importo pari a euro 1.521.000,00 di cui:

- euro 1.000.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti Regionali;
- euro 501.000,00 a copertura degli anticipi dei progetti Multiregionali capofila Lazio
- euro 20.000,00 a copertura degli anticipi della partecipazione di cantine laziali a progetti Multiregionali con capofila altre regioni,

oltre a euro 149.847,00 a copertura dei saldi dei progetti presentati nelle annualità precedenti, come da dati Agea.

2. Qualora una delle due tipologie dei progetti Multiregionali presenti economie sulla dotazione finanziaria assegnata, le relative risorse potranno essere utilizzate per il finanziamento, in ordine di graduatoria, dei progetti approvati per la campagna 2023/2024 per l'altra tipologia dei progetti Multiregionali.

3. I fondi destinati al finanziamento dei progetti Multiregionali, se non integralmente utilizzati, saranno reintegrati nella quota di finanziamento dei progetti Regionali, approvati per la campagna 2023/2024 ed in ordine di graduatoria.

4. In caso di economie nel corso dell'esercizio finanziario comunitario 2023/2024 per la liquidazione dei saldi dei progetti regionali e multiregionali, con riferimento alla parte gravante sui fondi di quota Regione Lazio, delle campagne precedenti, le risorse non utilizzate saranno sommate alle risorse di cui sopra, per il finanziamento dei progetti a valere sull'esercizio finanziario 2023/2024.

Art. 4
INTENSITA' DI AIUTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

1. Le percentuali di contributo massimo rispetto alle spese progettuali previste sono indicate all'art. 13 del Decreto ministeriale.

2. Per i progetti Regionali il contributo richiesto per ciascun progetto non può superare euro 300.000,00, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. Per i progetti Multiregionali con capofila Lazio il contributo massimo richiesto a carico della Regione Lazio a sostegno delle aziende laziali non può superare euro 200.000,00.

3. Ai sensi del Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023, il valore progettuale minimo è stabilito non inferiore ad euro 100.000,00 e, qualora sia destinato a più di un Paese terzo, con un importo minimo di progetto non inferiore ad euro 50.000,00 per Paese o non inferiore ad euro 25.000,00 nel caso di Paese emergente

5. Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale,

appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2023/2024;

6. Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto ministeriale, per l'esercizio finanziario comunitario 2023/2024.

Art. 5 REQUISITI SOGGETTIVI

1. Sono richiamati i requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 5 del Decreto direttoriale n. 385535 del 21.07.2023.
2. Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 58, comma 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso.
3. Il soggetto proponente o, in alternativa, ciascun soggetto partecipante devono presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'Allegato 3 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023.
4. Il soggetto proponente e/o i soggetti partecipanti hanno una adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. A tal fine:
 - i soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 15.000 litri.
 - nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2022 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato superiore a 5.000 litri.

Art. 6

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. I Progetti regionali e multiregionali, con capofila la Regione Lazio, dovranno pervenire, pena l'esclusione, **entro e non oltre le ore 23:59:59 del 18 settembre 2023**, secondo la seguente modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **agriproduzioni@regione.lazio.legalmail.it**

Qualora la domanda e gli allegati superino le dimensioni di capacità, i soggetti proponenti potranno effettuare l'invio tramite più di un messaggio di posta elettronica certificata. Qualora sia necessario l'invio della domanda tramite più di un messaggio di posta elettronica certificata, tutti i messaggi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59:59 del 18 settembre 2023 e l'oggetto della comunicazione, oltre a riportare la dicitura "DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO REG. (UE) N. 1308/2013 - MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI ANNUALITA' 2023/2024" deve indicare il numero del messaggio sul numero del totale dei messaggi previsti (al solo scopo esemplificativo: "PARTE 1 DI 3", "PARTE 2 DI 3" e "PARTE 3 DI 3", ecc.).

2. La domanda di contributo deve contenere a pena di esclusione:

a) la domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all'Allegato 1 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023;

b) una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'Allegato 2 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;

c) una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta in conformità all'Allegato 3 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023;

d) una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'Allegato 4 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;

e) una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'Allegato 5 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 (Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro-imprese) da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;

f) una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'Allegato 6 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 (Disponibilità dei prodotti). Solo nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 2, dell'art. 11 del Decreto ministeriale è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente;

g) il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'Allegato 7 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 come rettificato dal Decreto direttoriale MASAF n. 403080 del 1° agosto 2023, al quale andranno allegati, per ciascuna attività prevista nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione o, nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti

l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

h) una dichiarazione resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'Allegato 8 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 (Dati tecnici, economici e finanziari del progetto);

i) un Cronoprogramma dettagliato delle attività programmate;

j) un Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente art. 5, comma 1. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;

k) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;

l) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'Allegato 9 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;

m) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;

n) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto ministeriale, copia conforme della documentazione richiamata nell'Allegato 6 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023 (Disponibilità dei prodotti);

o) nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto ministeriale, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2021/22 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione;

5. Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2023/2024, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

Art. 7
VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Il Comitato regionale di valutazione (in seguito Comitato) accerta la ricevibilità delle domande di contributo, verificando che gli stessi siano stati trasmessi nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.
2. Il Comitato accerta la completezza e la regolarità della documentazione presentata ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso e procede, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto ministeriale, alla:
 - i) verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale, ovvero della documentazione attestante tale sussistenza;
 - ii) verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.
3. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata il Comitato ne richiede al Soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. In caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente un termine non inferiore a 10 giorni. In caso di inutile decorso del termine, il competente ufficio procede all'esclusione.
4. Il Comitato, terminata l'istruttoria, procede alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'Allegato 11 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023:
 - a. Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
 - b. Qualità delle azioni proposte;
 - c. Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità; d. Coerenza del piano finanziario sia in relazione agli specifici interventi proposti che agli obiettivi progettuali.
5. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
6. La ragionevolezza dei costi è valutata dal Comitato sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del Decreto ministeriale, di tre preventivi comparabili, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre preventivi, deve essere presentata la dichiarazione di un soggetto terzo qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti. In ogni caso il Comitato può chiedere chiarimenti al Soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.
7. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo. A parità di punteggio, il Comitato attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto ministeriale all'Allegato 12 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023. In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4 del Decreto ministeriale.

8. I progetti multiregionali sono valutati dal Comitato di ciascuna Regione capofila secondo le modalità indicate al presente articolo. Il Comitato predispone i verbali secondo lo schema riportato nell'Allegato 14 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023. La Regione, ai sensi di quanto previsto all'art. 12, comma 6 del Decreto ministeriale trasmette al Ministero, entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria, i verbali di valutazione dei progetti.

7. Il Comitato predispone le graduatorie dei progetti Multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la graduatoria e l'importo dei fondi di quota regionale di competenza.

8. I progetti Multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.

9. La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto ministeriale, è attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 12 del Decreto ministeriale.

Art. 8

TERMINI DI VALUTAZIONE

Ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 8 del Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023, per la campagna 2023/2024 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali sono:

a) 6 ottobre 2023, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria la Regione capofila trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi al modello di verbale Allegato 14 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023;

b) 13 ottobre 2023, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento dei progetti selezionati;

c) 13 ottobre 2023, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'Allegato 13 del presente Decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale. Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria la Regione trasmette al Ministero i verbali di valutazione dei progetti per la verifica della conformità degli stessi allo schema riportato nell'Allegato 14 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023;

d) Agea realizza i controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale entro 30 giorni dai termini di cui alle lettere a) e c) del presente comma;

e) Agea stipula i contratti con i soggetti beneficiari individuati entro 60 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte delle Autorità competenti, a seguito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto ministeriale.

Art. 9 NOTIFICA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva è notificata ai soggetti beneficiari tramite posta elettronica certificata, ed è assegnato un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

Art. 10 MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.

2. È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del Decreto ministeriale.

3. I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell'art. 3 del Decreto ministeriale sono obbligati a comunicare alle competenti Autorità (Regione e Agea) qualsiasi modifica della compagine.

4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile.

Art. 11 VARIAZIONI AI PROGETTI

1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare modifiche alle attività programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del Decreto ministeriale. In particolare, sono ammesse:

a. Variazioni pari o inferiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono comunicate alla Regione Lazio Direzione regionale competente in materia di agricoltura e vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

b. Variazioni superiori al 20% degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. I beneficiari presentano apposita istanza motivata alla Regione Lazio, almeno 45 giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto. Qualora l'istanza sia ritenuta ammissibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 commi 2 e 4 del Decreto ministeriale, le autorizza entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA.

c. Con riferimento alle variazioni di cui alla lett. b), le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione della Regione Lazio Direzione regionale competente in materia di agricoltura. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza si intende respinta.

2. Le variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono presentate al massimo entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio.

3. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo tre variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1.

4. In caso di variazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, il beneficiario presenta, alla Regione Lazio Direzione regionale competente in materia di agricoltura e ad Agea, la comunicazione redatta conformemente all'Allegato 15 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023, tramite posta elettronica certificata.

5. In caso di variazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il beneficiario presenta, alla Regione Lazio Direzione regionale competente in materia di agricoltura e ad Agea, l'istanza redatta conformemente all'Allegato 16 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023, tramite posta elettronica certificata.

6. Le variazioni di cui alla lett. b) del precedente comma 1, debitamente motivate, sono ritenute ammissibili e valutabili dal Comitato regionale, ai sensi dell'art. 16 del Decreto ministeriale, purché non comportino il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato e non comportino il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dal Comitato regionale in conformità a quanto disposto dell'art. 16 del Decreto ministeriale.

Art. 12

ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 13, comma 7, del Decreto ministeriale. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati nell'Allegato 17 al Decreto direttoriale MASAF n. 385535 del 21 luglio 2023.

Art. 13

MATERIALE INFORMATIVO

1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 17 del Decreto ministeriale.

2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel manuale dei controlli, redatto da Agea ai sensi dell'art.14, comma 2, del Decreto ministeriale. Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.

Art. 14

STIPULA DEL CONTRATTO E CONTROLLI

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, di cui all'art. 14 comma 1 del Decreto ministeriale, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. AGEA entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti Regione Lazio.
3. Agea comunica alla Regione Lazio, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente copia del contratto modificato.
4. I soggetti beneficiari che richiedono il pagamento in anticipo del contributo costituiscono una garanzia pari al 120% dell'aiuto erogabile a titolo di anticipo.
5. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Agea, secondo le modalità illustrate nel Manuale dei controlli, redatto ai sensi dell'art.14, comma 2, del Decreto ministeriale. I risultati sono comunicati da Agea alla Regione Lazio entro e non oltre 60 giorni dal termine delle attività di controllo.

Art. 15

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

1. L'erogazione del finanziamento, di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto ministeriale avviene sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale. Per coloro che non usufruiscono dell'anticipo, il contributo è liquidato sotto forma di saldo al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'articolo 14, comma 10, del Decreto ministeriale.
2. Le Autorità competenti si riservano, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente procedura, anche nel caso di sopravvenuta indisponibilità totale o parziale dei fondi a disposizione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura medesima.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto ministeriale, le sanzioni verranno introdotte con l'emanando Decreto legislativo di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Art. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente stabilito alle disposizioni del presente Avviso si fa riferimento e rinvio alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia ed ai Decreti del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per la misura di aiuto.

L'Amministrazione regionale si riserva di apportare modifiche alle disposizioni del presente Avviso sulla base delle eventuali successive modifiche della normativa di riferimento ovvero di eventuali osservazioni formulate dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in merito alla conformità del presente provvedimento alle disposizioni di normativa nazionale o comunitaria.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati. Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento. Tutto ciò premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell'espletamento delle procedure dell'OCM Vino saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento). Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell'ambito delle procedure del Sostegno comunitario possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti: - indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5 - PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it - email istituzionale: dpo@regione.lazio.it - telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento. Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile. Diritti dell'interessato.

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente. Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la sua origine razziale, le sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno

pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione. Modalità di trattamento. Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società in house e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento. Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR. I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La Regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca.

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.